

Il legame sociale e il reato di terrorismo. Considerazioni sociologiche a partire da alcune radicalizzate jihadiste italiane

Social Bonds and Terrorism. Sociological Considerations from Some Italian Jihadist Women

ULIANO CONTI¹

Sommario

L'articolo considera il tema della radicalizzazione terroristica jihadista. Propone alcuni casi di donne italiane radicalizzate, dal momento che la letteratura sul tema si concentra soprattutto sugli uomini. La trattazione permette di far emergere elementi interessanti sulla rilevanza dei legami interpersonali per l'adesione terroristica. Il legame è, quindi, un elemento su cui concentrare l'attenzione, anche alla luce del codice penale italiano. In tal senso, i reati previsti dal codice possono essere inquadrati in relazione a strategie di reclutamento terroristico e ai contesti sociali preferiti dai reclutatori.

Parole chiave: terrorismo, sociologia, diritto, jihadismo, radicalizzazione, legami

Abstract

The article considers the topic of Jihadist terrorist radicalization. It proposes some cases of Italian radicalized women, since the literature on the subject focuses mainly on men. The analysis allows interesting elements to emerge on the relevance of interpersonal ties for terrorist adhesion. The bond is, therefore, an element on which to focus attention, also in the light of the Italian penal code. In this perspective, the crimes provided for by the code can be framed in relation to terrorist recruitment strategies and the social contexts preferred by recruiters.

Keywords: terrorism, sociology, law, Jihadism, radicalization, bonds

¹ Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia. uliano.conti@unipg.it



1. Lo stato dell'arte

Gli studi sul terrorismo² possono essere ricondotti a tre differenti prospettive: analisi psicopatologiche che considerano i terroristi come affetti da malattie mentali; analisi delle personalità e dei caratteri dei terroristi; analisi dei legami sociali. Dal punto di vista analitico delle scienze sociali, poco fruttuoso sembra voler considerare i casi citati – e in generale la radicalizzazione jihadista – da un punto di vista principalmente psicopatologico. Già da tempo per analizzare l'adesione a gruppi terroristici sembra non avere grande capacità euristica un approccio attento solamente alle patologie mentali (Victoroff 2005). Infatti, molte ricerche mostrano che i componenti di gruppi terroristici come Brigate Rosse, ETA e IRA non erano affetti da patologie mentali significative (Victoroff 2005, Della Porta 2020). In altre parole, il malato mentale può essere tra i terroristi, ma essi non sono, per il fatto della loro violenza politica, necessariamente malati mentali (Ferracuti 1982).

Sulla stessa linea concettuale occorre superare la rappresentazione del terrorista jihadista come “lupo solitario”, come sostenuto da Sageman (2004). Nel processo di radicalizzazione emerge, infatti, il ruolo dei legami interpersonali (affettivi, amicali, parentali...) che fanno, anche a distanza, da sfondo all'adesione jihadista (Sageman 2004).

Collocato in secondo piano l'aspetto psicopatologico, è, comunque, importante sottolineare gli studi sulle personalità e sui caratteri personali dei terroristi. In altre parole, non mancano analisi delle personalità a un livello individuale (Horgan 2017). Ad esempio, Kruglanski (2006) focalizza l'attenzione sulla causa psicopatologica relativa alla singola personalità (*individual syndrome*), confrontandola con la motivazione che concepisce il terrorismo come strumento (*tool*) impiegato dall'attore per il raggiungimento di obiettivi in una prospettiva che razionalmente impiega mezzi violenti per

2 La definizione di 'terrorista' è oggetto di dibattito. Sageman (2004) e Victoroff (2005) identificano, tra le centinaia di definizioni di terrorismo, cinque elementi in comune: utilizzo della violenza; finalità politica; bersaglio civile e non militare; ricerca dell'eco comunicativa; presenza di un gruppo più o meno strutturato. Qui si utilizza il termine per gli aspetti penalistici in relazione al reato di terrorismo come definito dal Codice Penale italiano e per gli aspetti sociologici come, appunto, inteso da Sageman (2004), Victoroff (2005) e Della Porta (1988, 2018). Roversi (2006), diversamente, utilizza il termine 'combattente' perché privo di connotazione stigmatizzante. Con riferimento specifico al caso italiano degli anni Settanta il termine 'terrorismo' è utilizzato per fenomeni e attori molto differenti: dal terrorismo stragista dell'estrema destra al terrorismo di gruppi di estrema sinistra come le Brigate Rosse (Della Porta 1988). In casi differenti, come ad esempio quelli rappresentati nello stesso periodo dalle manifestazioni armate e dagli scontri di piazza è utilizzato il termine 'violenza politica'. Tale termine è riferibile a gruppi e attori che non ripudiavano la violenza, ma, anzi, intendevano teorizzarla e valorizzarla come elemento trasformativo della società, ma non è caratterizzato da tutti i cinque elementi indicati sopra (Sageman 2004, Della Porta 1988).

raggiungere obiettivi politici. Sulla stessa linea, il terrorismo può essere inquadrato nel *frame* teorico della *quest for significance* (ricerca di significato), grazie a un'analisi psicologica che vede l'adesione a gruppi terroristici come il risultato di un anelito idealistico individuale unito alla presenza sociale di forti ideologie, di norme che accettano la sofferenza e la morte (Kruglanski, Orehek 2011). Analisi della scelta individuale in una prospettiva psicologica è anche quella del terrorismo suicida come martirio, trattato come disponibilità a soffrire e a morire per una causa (Belanger, Gunaratna 2014): in un prospettiva di psicomatria sono individuati, tramite il coinvolgimento di circa 2.900 persone e l'uso di gruppi sperimentali e di controllo, i caratteri personali legati alla propensione al martirio (sacrificio di sé; comportamenti altruistici; giudizi di moralità; comportamenti estremi). Analizzare le fasi della radicalizzazione (*sensitivity; group membership; action*) induce a focalizzare gli elementi interattivi e relazionali (Doosje, Moghaddam, Kruglanski, de Wolf 2016): la radicalizzazione si delinea progressivamente a livello micro-individuale, meso e macro. Ad esempio, la radicalizzazione nei Paesi occidentali coinvolge giovani cresciuti in America settentrionale o in Europa ed emerge attraverso fasi (*Pre-Radicalization; Self-Identification; Indoctrination; Jihadization*) progressive e relazionali, ossia frutto dell'esito mai scontato delle interazioni e delle relazioni tra attori sociali (Silber, Bhatt 2007).

Tali analisi della personalità pongono in secondo piano la questione del legame. Una prospettiva differente rispetto a quanto sopra illustrato è rappresentata dai seguenti studi. Dal momento che il terrorismo si configura come fenomeno gruppale (Sageman 2004, Victoroff 2005), lo studio dei legami sembra particolarmente rilevante. Non si tratta di analisi di processi lineari, ma di modelli che necessariamente sussumono dinamiche complesse, concentrandosi sugli aspetti sociologici, escludendo aspetti geopolitici e strategici. C'è, ad esempio, l'analisi dell'adesione terroristica come esito di un legame amoroso narcisistico, di auto-glorificazione (Kruglanski, Bélanger, Gelfand, Gunaratna, Hettiarachchi, Reinares, Orehek, Sasota, Sharvit 2013). Della Porta (2018, 1988) evidenzia, per il terrorismo rosso italiano, la presenza di legami – precedenti all'adesione – tra chi aderisce a un gruppo terroristico e coloro che ne fanno già parte; la caratterizzazione amicale, amorosa, professionale o ideologica di questi preesistenti legami; i trascorsi di appartenenza a forme più o meno organizzate (dal partito, al sindacato – numericamente meno casi – ai movimenti e ai gruppi autonomi, in numero maggiore di casi) di coloro che entrarono a far parte di gruppi terroristici. Si tratta di focalizzare i legami dell'attore sociale (famigliari, amicali, amorosi) e il ruolo di elementi sociali, temporali, affettivi e morali. Emergono quindi modelli teorici complessi posti su piani epistemologici differenti: STAM e DRIA. Il primo (riferibile soprattutto al terrorismo italiano degli anni Settanta e alle Brigate Rosse) implica fattori sociali,

temporali, affettivi e morali presenti nei legami tra appartenenti a gruppi terroristici. Il secondo modello evidenzia il ruolo dei processi cognitivi e dei seguenti elementi: disintegrazione dell'identità sociale (marginalità sociale); ricostruzione dell'identità sociale (acquisizione di una mentalità a "codice binario"); integrazione in una setta rivoluzionaria (ingresso in un gruppo a vocazione politico religiosa); alienazione dal mondo circostante (distacco dalla realtà) (Orsini 2012, 2020).

Alcuni studi propongono il concetto di legame in chiave micro e meso sociologica e individuano dodici dinamiche di radicalizzazione ai livelli individuale, di gruppo e di massa. Il primo livello analitico è costituito dal legame personale (1. Personal victimization 2. Political grievance 3. Joining a radical group—the slippery slope 4. Joining a radical group—the power of love 5. Extremity shift in like-minded groups); il secondo livello è rappresentato dal legame tra gruppi (6. Extreme cohesion under isolation and threat 7. Competition for the same base of support 8. Competition with state power—condensation 9. Within-group competition—fissioning); infine è analizzabile il livello delle dinamiche di massa e tra gli Stati (10. Jujitsu politics 11. Hate 12. Martyrdom) (McCauley, Moskaleiko 2008).

Anche la sociologia classica con Merton (2000) delinea alcuni elementi utili a inquadrare in senso ampio il tema del legame. Le teorie sociologiche della devianza e della criminalità rimandando a fattori ambientali (la disorganizzazione delle periferie); culturali (il conflitto tra le norme *mainstream* e quelle di gruppi minoritari e tradizionalistici); socio-economici (la tensione identitaria dovuta dalla distanza tra obiettivi e mezzi disponibili). Si tratta cioè di identificare i fattori di isolamento e disorganizzazione ambientale, di allontanamento da norme culturali socialmente accettate e di *strain* identitaria (Merton 2000).

2. Il legame sociale nella sociologia della devianza

La questione del legame sembra avere una rilevanza particolare. Nella storia del pensiero sociologico il legame ha tradizionalmente avuto un potere esplicativo relativamente alla devianza, sin dalla Scuola di Chicago (McKenzie 1923, Ghezzi 1987): gli attori adottano condotte devianti come esito della frequentazione e dei legami con attori che già mettono in atto condotte devianti (Sutherland 1937). Coerentemente con tale prospettiva, il comportamento deviante origina da legami, costruiti e consolidati nel tempo, con soggetti devianti già distanti dalle norme sociali *mainstream*, dai quali si apprendono le condotte. L'esito non è scontato ed esistono possibilità di interruzione nell'elaborazione della condotta deviante: l'etichetta di deviante è il passaggio finale di un processo che attraversa il progressivo rafforzamento dei legami (Becker 1963).

Merton (2000) delinea alcuni elementi utili a inquadrare il legame in senso ampio. Le teorie sociologiche della devianza e della criminalità rimandando a fattori ambientali (la disorganizzazione delle periferie); culturali (il conflitto tra le norme *mainstream* e quelle di gruppi minoritari e tradizionalistici); socio-economici (la tensione identitaria dovuta dalla distanza tra obiettivi e mezzi disponibili). In tale prospettiva, gli studi sociologici citati (Della Porta 1988; 2018; Orsini 2012; 2020; McCauley e Moskalkenko 2008) dedicati all'individuazione di modelli di radicalizzazione terroristica sono attenti al tema del legame (Sageman 2004; 2014), tema che andrebbe ulteriormente approfondito con aggiornamenti ai casi di terrorismo jihadista di fine 2021.

In Italia, infatti, sono emersi casi di giovani, autoctoni e non, condannati o indagati per terrorismo jihadista come Lassaad Briki, Muhammad Waqas, Francesco Cascio/Mohammed (morto in Siria) e Giuliano Delnevo/Ibrahim (nel 2013 combattente nelle fila qaediste di Al Nusra e morto in Siria). Si tratta di situazioni differenti che ruotano, comunque, intorno al reato di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis* del Codice Penale). Dal 2013 molte giovani hanno guardato a gruppi terroristici jihadisti come riferimento per le norme di vita (Maria Giulia Sergio/Fatima az Zahra e i suoi famigliari Sergio, Assunta e Marianna Sergio, Bleona Tafallari, arrestata nel 2021 a Milano in via Padova, Lara Bombonati/ Khadija, moglie di Cascio). Però, dal momento che i casi di donne sono in numero inferiore, nelle scienze sociali esse sono state tradizionalmente meno considerate, fatta eccezione per alcuni studi recenti (Cecinini 2018). Il coinvolgimento delle donne può dire molto sui gruppi terroristici jihadisti e sul tema del legame: i matrimoni ad hoc e l'indottrinamento dei famigliari rappresentano, se messi in relazione a quanto noto sui processi di radicalizzazione terroristica, utili spunti di analisi. Tale fenomeno emerge anche in Francia, in Belgio e nei Balcani, come mostrano le ricerche condotte da PISOIU (2018, 2018a).

Il presente contributo si concentra sul concetto di legame e presenta alcune considerazioni sulla radicalizzazione terroristica jihadista delle donne, collocandosi su una posizione di continuità con alcuni studi sociologici sul legame citati (Della Porta 1988, 2018; McCauley, Moskalkenko 2008) e cercando di aggiungere nuovi elementi relativi al rapporto tra il concetto di legame terroristico e il codice penale italiano.

3. Aspetti penalistici

L'analisi della letteratura (Della Porta 1988, 2018) mette in evidenza la molteplicità di prospettive esistenti e le molteplici lenti interpretative per il terrorismo, come anche la complessità della definizione del fenomeno. Tale complessità analitica trova un riflesso nel Codice Penale italiano: per il reato di terrorismo gli aggiornamenti avvengono soprattutto dopo eventi dram-

matici, come l'11 settembre 2001. Prima delle trasformazioni del sistema penale italiano degli anni Settanta, al *Titolo I, Libro II*, si trovano i delitti contro la personalità dello Stato: si tratta della tutela della sicurezza dello Stato e, in particolare, dell'articolo 270 del Codice Penale (Associazioni sovversive)³. Una modifica è stata introdotta nel 2006⁴, per proteggere tale disposizione, che nel frattempo diventa più estesa (270-ter, il 270-quater), da eventuali problemi di incostituzionalità. Nel *Titolo I, Libro II* si trova anche l'articolo 306 del Codice Penale (Banda armata)⁵. L'articolo 306 si connette all'articolo 270 c.p. con una sorta di rapporto tra mezzo e fine. In proposito, inoltre, rilevanza ha anche l'articolo 422 c.p. (strage)⁶. Durante gli anni di piombo, è emanata la legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale), che detta "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" e il 21 Marzo 1978 il Presidente Leone decreta l'introduzione dell'articolo 289-bis c.p.⁷, con evidente riferimento al sequestro del Presidente del Consiglio Moro, e tale fattispecie si pone come *speciale* rispetto a quella già prevista dall'articolo 605 del Codice. Quindi il termine terrorismo compare per la prima volta nella legge 18-5-1978, n. 191 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali

3 Art. 270. Associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

4 L. 24/02/2006, n.85, Modifiche del codice penale in materia di reati di opinione, Art. 2.

5 Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (si veda sotto). Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. Si veda qui: Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

6 Art. 422. Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

7 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

per la prevenzione e la repressione di gravi reati). La legge 29-5-1982, n. 304 riprende il termine⁸ (Falcinelli 2005, p. 1605).

Ulteriore intervento negli anni Settanta è il D.L. 625/1979 con il quale, rispetto all'articolo 270 c.p., si dispone dell'articolo 270-*bis* (*"Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine pubblico"*): si tratta di un reato che si può definire di "pericolo presunto", ossia dovuto a un'associazione che ha come obiettivo, grazie all'eventuale compimento di atti violenti e altri reati, il terrorismo e-o l'eversione dell'ordine democratico. Non è indispensabile che il reato violento sia compiuto, ma che esista una struttura organizzativa in grado effettivamente di farlo. In altre parole, non è necessario altro che l'esistenza di una forma associativa in grado di operare un programma violento. Emergono quindi come ingredienti: la violenza anche solo attuabile come arma di lotta politica, l'esistenza di un'organizzazione con un programma realizzabile (nel senso di attuabile nell'ambito di concrete possibilità umane). Il nodo sta nel passaggio concettuale dall'idea (comunque legittima in una democrazia) al programma di esecuzione.

L'articolo 270-*bis* è stato modificato con la Legge 374/01 (ossia il Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale": le nuove disposizioni, dopo l'11 settembre 2001, volte a sanzionare condotte di assistenza materiale a gruppi terroristici). Sono inseriti il 270-*ter*, il 270-*quater*, previste nuove aggravanti, implementate le possibilità di azioni sotto copertura e di intercettazioni. La legge n. 438/2001 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale") sancisce definitivamente il terrorismo internazionale nella fattispecie penale del 270 c.p. associazione con finalità di terrorismo.

Il Decreto Legge 144/05 (*"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"*) rafforza gli strumenti per la lotta al terrorismo, anche permettendo l'espulsione preventiva, per mezzo del Prefetto. Attraverso varie disposizioni, anche di modifica della precedente normativa, il Decreto Legge 144/05 rende, ad esempio, l'autorizzazione a intercettazioni e controlli preventivi sulla comunicazione (articolo 266 c.p.p.) non una decisione del GIP, ma del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui sta il soggetto da controllare; il fermo di polizia per fini identificativi è modificato con riferimento alle modalità (prelievi) per l'identificazione, all'articolo 10 quarto comma *quater* (si veda l'Articolo 11 del Decreto Legge 21 marzo 1978 n. 59).

In Italia la ricezione delle linee dell'Unione Europea origina interventi come il Decreto Legge 7/15 per il contrasto dei *foreign fighters*. È considerata anche la comunicazione mediata dal computer (obbligo di oscuramento siti

8 La cosiddetta legge sui pentiti: Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale *etc.*...

web a carico dei *providers*). Sono resi consistenti i termini di conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico, in deroga al Decreto Legge 196/03. Si prevede l'espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo e l'espulsione amministrativa preventiva effettuata dal Prefetto. Sono attribuite le funzioni antiterrorismo al Procuratore nazionale antimafia.

La Legge 153/16, poi, modifica ulteriormente il Codice penale, per reprimere attività di fiancheggiamento e sostegno al terrorismo internazionale (Artt. 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2 e 270-*septies*). Il contrasto delle forme di finanziamento assume una rilevanza particolare: l'Articolo 7 della Direttiva n.42/14 prevede il congelamento dei beni e delle risorse economiche e con il Decreto Legge 90/17 sono attribuiti alle Autorità nazionali (Comitato per la Sicurezza Finanziaria e Ministero di Economia e Finanza) poteri di congelamento per il controllo dei traffici economici volti al finanziamento del terrorismo di matrice jihadista.

Infine, nel 2022 la Camera dei Deputati – anche in relazione a quanto espresso nel 2021 dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nella “Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista” – esamina il testo unificato delle proposte di legge C. 243 e C. 3357. Il testo è finalizzato all'introduzione di più efficaci “misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista”⁹.

4. Tra gli aspetti penalistici e quelli sociologici. Due casi di donne radicalizzate

Due sono i casi di donne presi in esame, nella loro peculiarità e per la rilevanza che possono avere nel mettere in evidenza le dinamiche di radicalizzazione, i reati ad esse collegati e il ruolo di attori come i famigliari, i partener o i reclutatori. L'analisi che si propone di due casi di donne è utile sia per far emergere elementi rilevanti che riguardano anche gli uomini, sia per considerare la legislazione penale che persegue il terrorismo. Tale trattazione risulta feconda per due motivi: da una parte, il concetto di legame sembra essere utile per analizzare in generale l'adesione terroristica, dall'altra, il tema del legame induce a discutere la legislazione penale esistente e alcuni suoi aspetti. Perciò, di seguito si propongono casi di donne coinvolte in processi di radicalizzazione. In tal senso, le considerazioni che seguono non possono essere generalizzate, ma hanno un valore euristico, seppur limita-

⁹ <https://temi.camera.it/leg18/temi/prevenzione-dei-fenomeni-di-radicalizzazione-violenta.html>

to, rappresentativo dei possibili legami tra le circostanze e le dinamiche di radicalizzazione e il codice penale italiano. In altre parole, la descrizione dei due casi permette di mettere in evidenza quanto è accaduto a due giovani donne radicalizzate e le intersezioni con il ventaglio di possibilità del codice penale. I casi invitano a domandarsi dove si aprano spazi di attenzione per gli inquirenti e dove, invece, i comportamenti attuati non siano di rilevanza penale. Tali interrogativi risultano urgenti dal momento che molti reati emergono dall'analisi delle comunicazioni private e delle piattaforme web (social media, app...). In tal senso, i due casi sono utili per aprire spazi di riflessione tra il codice esistente e circostanze nuove, inattese e imprevedibili. Le fonti utilizzate sono alcuni articoli dei maggiori quotidiani italiani nazionali e locali¹⁰ che trattano i casi considerati e le sentenze dei tribunali pubblicate sulla rivista *Diritto Penale Contemporaneo* che contengono in-

10 Fonti (Data di accesso: 20 gennaio 2023)

Quotidiani locali:

18 luglio 2022

<https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terrorismo-leonessa-isis-condannata-1.7895597>;

18 ottobre 2022

<https://www.milanotoday.it/cronaca/leonessa-balceni-condannata-isis.html>;

Corriere della Sera:

15 luglio 2006

https://www.corriere.it/esteri/15_luglio_06/parla-fatima-jihadista-italiana-decapitiamo-nome-allah-612672f2-2421-11e5-a98d-32629d3b799b.shtml;

20 luglio 2009

https://www.corriere.it/cultura/20_luglio_09/lungo-strade-jihad-viaggio-centro-dell-orore-3b4a7bd6-c206-11ea-9a71-56106a53bf80.shtml;

22 luglio 2018

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_luglio_18/bleona-tafallari-condanna-istigazione-delinquere-la-sposa-dell-isis-cade-l-accusa-terrorismo-e5a6a0f6-06b9-11ed-baf6-636928468fea.shtml;

21 novembre 2018

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_novembre_18/donne-dell-isis-lombardia-maria-giulia-sergio-bleona-tafallari-spose-pellegrine-jihad-657fa3ba-4840-11ec-82b3-70ad85ef04dd.shtml;

19 novembre 2020

https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_20/isis-definitiva-condanna-9-anni-la-foreign-fighter-italiana-maria-giulia-sergio-60d9dfd0-0bb2-11ea-a21c-9507e0a03cd5.shtml;

Repubblica:

7 luglio 2018

https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/07/18/news/condanna_terrorismo_isis_leoni_bleona_tafallari_isis_no_terrorismo-358240794/;

11 novembre 2018

https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/18/news/terrorismo_isis_bleona_tafallari_milano_interrogatorio-326890739/

Altri media:

<https://www.ilfoglio.it/tag/bleona-tafallari/>;

formazioni e dati relativi ai casi insieme a considerazioni penalistiche relative alle sentenze.

Il caso di numero uno è degno di nota¹¹. La donna si converte tra il 2007 e il 2009 favorendo poi anche la conversione dei famigliari. Più tardi, dal 2014 le sue posizioni diventano sempre più estremistiche e violente: molte analisi (Cecinini 2018; Serafini 2015) si concentrano sul suo profilo, sulle sue attività, sul suo matrimonio del 2014 con un jihadista, con il quale, sempre nel 2014, partì per la Siria. È dalla Siria che la donna del primo caso in esame, via Skype, contatta e coinvolge nel gruppo jihadista i genitori e la sorella. Se non in sede processuale e in riviste di diritto penale, meno spesso è ricordata la rete di contatti che ha organizzato dal punto di vista operativo il matrimonio tra i due, la loro missione in Siria, così come anche l'indottrinamento radicale della famiglia di lei. Tale rete afferisce ai famigliari del marito e ai relativi contatti che si muovono tra Albania e Italia cercando di arruolare *foreign fighters*. Si tratta dello zio del marito; della madre del marito, che si reca anche lei in Siria a raggiungere una figlia; della sorella del marito che si reca in Siria per raggiungere il proprio marito; di una donna nata a Bologna che aveva lasciato l'Italia nel 2012 per andare in Arabia Saudita, dove impartiva lezioni e istruzioni via Skype a un ristretto numero di seguaci tra cui appunto la donna caso di studio numero uno. È il caso di sottolineare che in alcune aree tra Albania e Macedonia la radicalizzazione jihadista di intere famiglie avviene soprattutto in aree rurali depresse e molto povere. La stessa famiglia della donna italiana citata come caso era indigente, originaria di Torre del Greco si era spostata poi in provincia di Milano, a Inzago. Il padre e la madre della donna citata sono morti (in Italia per problemi di salute), la sorella è detenuta in Italia, mentre di lei si sono perse le tracce, anche se pare sia morta in Siria. Rimane da trattare, da un punto di vista sociologico, la radicalizzazione di un intero nucleo familiare, visto attraverso la condizione socioeconomica, il contesto abitativo e ambientale disarticolato e l'assenza di norme culturali di riferimento orientativo per il comportamento.

Anche il secondo caso di studio è analogo, in quanto emerge il ruolo del marito nel farla aderire al gruppo terroristico. Il marito è amico del terrorista che il 2 novembre del 2020 compie un attacco a Vienna, in cui muoiono quattro persone. I due giovani in questione si sposano nel gennaio del 2021 in un centro islamico del Kosovo, nozze celebrate da un imam arrestato assieme ad altri quattro soggetti a ottobre 2021. Nella circostanza dell'arresto in Italia, a Milano in via Padova, la donna, per condividere materiale propagandistico e inneggiare allo Stato Islamico, è inserita in una rete di contatti di svariate mogli di jihadisti (le mogli dell'attentatore citato sopra; di un *foreign fighter* rientrato in Kosovo dalla Siria e arrestato; di uno dei quattro

<https://www.rainews.it/articoli/2022/07/la-leonessa-dellisis-condannata-a-3-anni-e-4-mesi-c2bd8252-1fe1-448a-82f3-c59421cf25c6.html>;

11 Volontariamente non sono indicati i nomi e i cognomi dei soggetti.

arrestati nel marzo del 2017 in Veneto). Alla donna di questo secondo caso è stato contestato il reato dell'articolo 270-*bis* del Codice Penale, in quanto partecipante all'organizzazione terroristica di stampo jihadista *Leoni dei Balcani*, che guardava allo Stato islamico con il programma di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo, anche internazionale.

Le condanne dei coinvolti in questi due esempi riguardano principalmente l'articolo 270-*bis* del Codice Penale (le donne del primo e del secondo caso), con alcune variazioni come la condanna del padre della donna del primo caso per l'articolo 270-*quater*.1 c.p. Nelle ricostruzioni sinteticamente proposte emergono percorsi biografici frastagliati, famiglie disarticolate, precarietà esistenziale, mobilità geografica e condizioni socio-economiche svantaggiate (Serafini 2015, Crocitti 2020).

5. Discussione e conclusioni

L'analisi dei due casi di donne è utile a far emergere elementi rilevanti, che riguardano il tema del legame e a considerare la legislazione penale che persegue il terrorismo. In primo luogo, i casi citati permettono di appurare che le donne sono state radicalizzate in una condizione multifattoriale di vita di isolamento unita a tensione identitaria, svantaggio socioeconomico, contatti e opportunità di auto-indottrinamento (Serafini 2015, Crocitti 2020). Le donne coinvolte, in base a quanto emerge dai due casi proposti, vivono spesso in aree urbane periferiche e marginali, fanno esperienza di condizioni di vita economicamente svantaggiate in un isolamento indotto da famigliari, parenti o dal partner. La condizione di donna vittima, in un'accezione sociologica del termine (Vezzadini 2012; Ahmed 1992, 2011; Mernissi 1992), di vincoli normativi e costrizioni può esitare in percorsi di radicalizzazione dove la donna diventa protagonista di processi di auto-indottrinamento e di propaganda terroristica (Serafini 2015; Roversi 2006; Pisiu 2018, 2018a). Il fatto che alcune donne in Italia siano state protagoniste di processi di radicalizzazione, di auto-indottrinamento e di propaganda fa perdere di vista che esse stesse possono essere state vittime, nel senso sociologico del termine (Vezzadini 2012; Ahmed 1992, 2011). Si tratta di focalizzare la linea di demarcazione tra la *agency* sociologica volontaria e consapevole di aderire, promuovere, propagandare e la sottomissione alla *agency* altrui, per un legame con il marito, il partner, la famiglia di origine o acquisita. Lo stesso si può dire per i maschi giovani italiani ed europei *foreign fighters*: occorre individuare il confine labile tra scelte operate consapevolmente agendo la propria volontà di connettersi a una rete terroristica e l'assoggettamento, la soggezione, l'asservimento alla *agency* altrui, ad esempio per un legame con imam e reclutatori che hanno tutto ciò come missione. In tal senso, soggetti afferenti a una stessa rete di contatti possono collocarsi in situazioni penali

molto diverse: non si tratta di ridurre la gravità penale dei fatti, ma di interrogarsi sul confine tra una scelta operata e un'azione subita come vittima in virtù di un legame (Vezzadini 2012, Mernissi 1992).

Nonostante le sempre più diffuse consapevolezza del ruolo femminile (Ahmed 2011, Mernissi 1992) nei contesti socioculturali islamici, individuare la condizione sociologica di vittima permette di riflettere sulla condizione penalistica di vittima: ad esempio, in base agli elementi che emergono dalla ricostruzione dei casi proposti, una persona coinvolta in una rete, se posta in una situazione di costrizione, potrebbe essere allo stesso tempo protagonista di indottrinamento, auto-indottrinamento, appartenenza a una forma associativa (270-*bis*; 270-*quater*...) e vittima ex art. 289-*bis* (privazione della libertà fisica della persona), oppure vittima di lesioni personali come da articolo 582 del Codice Penale (Falcinelli 2005, p.1609). Tale legame può quindi concretizzarsi in una forma di costrizione, di sottomissione, di obbedienza che induce a incorrere nelle fattispecie penali dell'articolo 270 (come l'articolo 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, ossia assistenza, arruolamento, addestramento; e anche nelle fattispecie del Decreto Legge 7/15)¹² (Falcinelli 2005, p. 1621).

La comunicazione, l'esaltazione, la propaganda, il convincimento, come emerge da alcune sentenze, possono configurarsi come attività organizzative. Le forme comunicative, inoltre, tese ad arruolare, a coinvolgere, a indottrinare, tramite messaggi, app, e piattaforme di generi differenti, difficilmente permettono di individuare il piano su cui è collocato un attore: la logica *peer* di diffusione dei contenuti in rete rende difficile individuare le differenze tra coloro che impartiscono lezioni, istruzioni, diffondono contenuti, cercando che altri a loro volta lo facciano, e coloro che fruiscono semplicemente. Si tratta, quindi, di individuare una gerarchia – che è aliena alla logica *peer* del medium web, ma che serve, in modo più o meno esplicito e formalizzato – che consenta di distinguere tra il reato e la semplice fruizione.

Inoltre, alla luce dell'articolo 270-*ter* (che recita “non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”) l'assistenza a famigliari e partner può essere pensato come modalità strategica funzionale ai vincoli e alle opportunità dell'ordinamento italiano, rendendo tale assistenza non

12 Art. 270-*ter*. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. (1) A norma dell'art. 1, comma 3-*bis*, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

punibile. Radicalizzare i famigliari e i congiunti può contribuire a creare un'area di non punibilità.

L'esistenza di gruppi terroristici jihadisti è un problema sociale che riguarda tutti e i casi delle donne citate sembrano avere una rilevanza complessiva per gli studi sul terrorismo. Questi, come già sostenuto, possono essere ricondotti a prospettive diverse: analisi psicopatologica; analisi delle personalità; analisi dei legami sociali, intesi in senso ampio, dal legame interpersonale a quello societario. Superata la prospettiva psicopatologica, i fattori esplicativi relativi alla personalità (Kruglanski 2006) sono considerabili fecondi se messi in relazione all'influenza di altri attori come mariti, partner e parenti. In modo analogo, la *quest for significance* (ricerca di significato esistenziale) (Kruglanski, Orehek 2011) è una ricerca mediata, indotta da un altro attore che propone ideologie e norme comportamentali. Il sacrificio di sé; i comportamenti altruistici; i giudizi di moralità; i comportamenti estremi, fino alla disponibilità a morire (Belanger, Gunaratna 2014) sono scelte attuate in virtù di un legame esistente. Non si tratta di percorsi maturati individualmente. Così, anche le fasi della radicalizzazione – Pre-Radicalization, Self-Identification, Indoctrination, Jihadization (Silber, Bhatt 2007) – sono relazionali e interattive, non lineari. Le analisi della personalità, in tal senso, vengono arricchite dalla nozione di legame (Kruglanski, Bélanger, Gelfand, Gunaratna, Hettiarachchi, Reinares, Orehek, Sasota, Sharvit 2013): il legame con il partner o il parente è quello che assume il peso principale.

In tale prospettiva, Della Porta (2018, 1988) si conferma come riferimento ancora valido e pregnante. Pur essendosi concentrata sul terrorismo rosso italiano, i suoi studi sui legami risultano essenziali per la comprensione delle dinamiche del terrorismo jihadista. Posto che il passaggio concettuale dall'incidenza dei legami sulla *agency* alle forme di subordinazione violenta che qualificano un attore come vittima è estremamente variabile, i legami (famigliari, amicali, amorosi) tra chi aderisce a un gruppo terroristico e coloro che ne fanno già parte e la caratterizzazione amicale e amorosa di tali legami sono punti di riferimento per l'analisi dell'adesione ai gruppi jihadisti. Tra le tipologie di legame personale (McCauley, Moskalenko 2008) quella amorosa e quella amicale sembrano le due più rilevanti quando si tratta di terrorismo jihadista.

Le questioni sopra illustrate riguardano anche gli uomini. Per le donne si tratta, come nei casi proposti, di coinvolgimenti dovuti a legami affettivi: sono coinvolte a seguito di un legame amoroso proprio o di un famigliare. Per gli uomini si tratta di un legame amicale, solidaristico. In entrambe le situazioni, sia per le donne che per gli uomini, alla radice dell'adesione sta un legame (Serafini 2015; Roversi 2006; Pisoiu 2018, 2018a).

Rispetto a quanto già evidenziato (Della Porta 2018, 1988), inoltre, è necessario sottolineare la rilevanza del contesto sociale per inquadrare quanto noto sulle personalità (Kruglanski, Orehek 2011; Belanger, Gunaratna

2014); sulle fasi (Silber, Bhatt 2007; Doosje, Moghaddam, Kruglanski, de Wolf 2016); sui modelli (Orsini 2012, 2020) e sui meccanismi (McCauley, Moskalkenko 2008). L'utilizzo di paradigmi come le fasi, i modelli o i meccanismi può essere accompagnato dall'attenzione a circostanze sociali mutevoli. La dimensione ambientale disarticolata, i contesti famigliari e parentali disgregati, il conflitto tra norme culturali tradizionali e norme culturali occidentali *mainstream*, possono coinvolgere famiglie indigenti che vivono in un Paese occidentale ricco. È importante monitorare i contesti ambientali disarticolati, dove confliggono norme culturali differenti tra l'ambito familiare, lavorativo e amicale, dove l'assenza di controllo degli adulti sui giovani convive con la presenza di legami affettivi oppressivi (Mernissi 1992).

Tali considerazioni possono essere utili nell'applicazione, ad esempio, dell'articolo 133 (gravità del reato), dell'articolo 62-*bis* (attenuanti generiche) e dell'articolo 203 (pericolosità sociale) del Codice Penale¹³. In tal senso, i casi delle due donne sono rilevanti perché fanno emergere dinamiche multidimensionali tra contesti sociali, famiglie e culture. Il contesto culturale *mainstream* che circonda molti giovani che vivono in condizioni svantaggiate esalta la ricchezza, il successo professionale, l'orientamento individualistico. Le norme famigliari e parentali possono indurre a dinamiche sociali di isolamento e possono emergere conflittualità tra culture di origine e quella occidentale prevalente, i quartieri dove si vive sono disorganizzati e abbandonati a sé stessi (Crocitti 2020). Così, si originano aree per la ricerca strategica, da parte dei reclutatori, di attori da coinvolgere in attività terroristiche e si delinea un vasto campo d'indagine per la ricerca sociale.

13 Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. 1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Art. 62-bis. (Circostanze attenuanti generiche). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Art. 203. Pericolosità sociale. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Bibliografia

- Ahmed, L., (1992), *Women and Gender in Islam*, New Haven and London, Yale University Press.
- Ahmed, L., (2011), *A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America*, New Haven, Yale University Press.
- Albanese, D., (2016), Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo 'stato islamico': una pronuncia di condanna della corte d'assise di Milano; Corte d'Assise I di Milano, sent. 25 maggio 2016 (dep. 28 luglio 2016), Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Ilaria Simi de Burgis, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 1-55.
- Albanese, D., (2017), Le motivazioni della corte d'assise di Milano sul "caso Fatima": spunti di riflessione su terrorismo internazionale e organizzazione di trasferimenti ex art. 270-quater.1 c.p. Commento a Corte d'Assise di Milano, sent. 19 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 8, Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Ilaria Simi de Burgis, *Diritto penale Contemporaneo*, 3, pp. 346-356.
- Antonelli, F., (2021), Quale futuro teorico-metodologico per la ricerca sulla radicalizzazione violenta e il terrorismo?, *Sicurezza e Scienze Sociali*, VIII, 3, pp. 21-35.
- Babbie, E., [2002] (2010), *Ricerca sociale*, Rimini, Maggioli.
- Becker, H.S., (1963), *Outsiders. Studies in the sociology of deviance*, New York, Free Press.
- Bélanger, J.J., Caouette, J., Sharvit, K., Dugas, M., (2014), The psychology of martyrdom: Making the ultimate sacrifice in the name of a cause, *Journal of Personality and Social Psychology*, 107, 3, pp. 494-515.
- Bertolesi, R., (2017), Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo, Nota a Cass., Sez. V, sent. 14 luglio 2016 (dep. 14 novembre 2016), n. 48001, Pres. Lapalorcia, Rel. Zaza, Ric. Hosni ed altri, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 223-233.
- Cecinini, S., (2018), *Le sanguinarie. Storie di donne e di terrore*, Roma, LUISS University press.
- Cohen, A.K., (1955), *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, Glencoe IL, Free Press.
- Crocitti S., (2020), *Radicalizzazione islamica e marginalità. Una lettura criminologica*, Roma, Carocci.
- Della Porta, D., (1988), Recruitment processes in clandestine political organizations: Italian left-wing terrorism, in Klandermans, B., Kriesi, H., Tarrow, S., eds., *International Social Movement Research*, Greenwich CT, JAI Press, pp. 42-63.
- Della Porta, D., (2018), Radicalization: A Relational Perspective, *Annual Review of Political Science*, 21, pp. 461-474. doi.org/10.1146/annurev-polisci-042716-102314 (Data di accesso: 5 aprile 2019).

- Doosje, B., Moghaddam F.M., Kruglanski, A.W., de Wolf, A., (2016), Terrorism, radicalization and de-radicalization, *Current Opinion in Psychology*, 11, pp. 79-84.
- Fadil, N., Koning, M., Ragazzi, F., eds, (2019), *Radicalization in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security*, UK, Bloomsbury.
- Falcinelli D., (2005), Terrorismo (profili sostanziali), in Gaito A., a cura di, *DIGESTO delle Discipline Penaliistiche. Aggiornamento*, Milano, Utet, pp. 1605-1630.
- Ferracuti, F., (1982), A Sociopsychiatric Interpretation of Terrorism, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 463, pp. 129-140.
- Ghezzi, M., (1987), *Devianza tra fatto e valore nella sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Giacalone, G., (2015), La rete jihadista albanese e le ripercussioni italiane, *Analysis*, 288, pp. 1-10.
- Gottfredson, M.R., Hirschi, T., (1990), *A general theory of crime*, Redwood City CA, Stanford University Press.
- Hirschi, T., (1969), *Causes of delinquency*, Berkeley CA, University of California Press.
- Horgan, J.G., (2017), Psychology of terrorism: Introduction to the special issue, *American Psychologist*, 72, 3, pp. 199-204.
- Kruglanski, A.W., Fishman S., (2006), The psychology of terrorism: “Syndrome” versus “tool” perspectives, *Terrorism and Political Violence*, 18, 2, pp. 193-215.
- Kruglanski, A.W., Orehek, E., (2011), The role of the quest for personal significance in motivating terrorism, in Forgas, J., Kruglanski, A., Williams K., eds., *The Psychology of Social Conflict and Aggression*, New York, Psychology Press, pp. 153-164.
- Kruglanski, A.W., Bélanger, J.J., Gelfand, M., Gunaratna, R., Hettiarachchi, M., Reinares, F., Orehek, E., Sasota, J., Sharvit, K., (2013), Terrorism – A (Self) Love Story Redirecting the Significance Quest Can End Violence, *American Psychologist*, 68, 4, pp. 1-18.
- Kruglanski, A.W., Gunaratna, R., Ellenberg M., Speckhard A., (2020), Terrorism in time of the pandemic: exploiting mayhem, *Global Security: Health, Science and Policy*, 5, 1, pp. 121-132, doi.org/10.1080/23779497.2020.1832903 (Data di accesso: 2 ottobre 2020).
- Mernissi, F., (1992), *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Islam*, New York, Basic Books.
- Merton, R.K., [1949] (2000), *Teoria e struttura sociale*, Bologna, Mulino.
- McKenzie, R.D., (1923), *The neighbourhood: A study of local life in the city of Columbus*, Chicago, University of Chicago Press.
- McCauley, C., Moskalenko, S., (2008), Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism, *Terrorism and Political*

- Violence*, 20, 3, pp. 415-433, doi.org/10.1080/09546550802073367 (Data di accesso: 3 luglio 2018).
- Orsini, A., (2012), Poverty, Ideology and Terrorism: The STAM Bond, *Studies in conflict & terrorism*, 35, 10, pp. 665-692, doi.org/10.1080/1057610X.2012.712030 (Data di accesso: 18 marzo 2019).
- Orsini, A., (2020), What Everybody Should Know about Radicalization and the DRIA Model, *Studies in Conflict & Terrorism*, 46, pp. 1-33, doi.org/10.1080/1057610X.2020.1738669 (Data di accesso: 18 marzo 2019)
- Pisoiu, D., (2018), Women of Jihad, in Colvin, S., Karcher K., eds., *Women, Global Protest Movements, and Political Agency. Rethinking the Legacy of 1968*, Routledge, London, pp.168-185.
- Pisoiu, D., (2018a), *Foreign Fighters - Prävention und Deradikalisierung*, Kurzanalyse / Österreichisches Institut für Internationale Politik, 1, Wien: Österreichisches Institut für Internationale Politik (oiip), <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-59197-4> (Data di accesso: 4 aprile 2019).
- Roversi A., (2006), *L'odio in rete. Siti ultras, nazifascismo online jihad elettronica*, Bologna, Mulino.
- Sageman, M., (2004), *Understanding Terror Networks*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Serafini, M., (2015), *Maria Giulia che divenne Fatima*, Milano, Corriere della Sera ed.
- Sutherland, E.H., (1937), *The Professional Thief: by a Professional Thief. Annotated and Interpreted by Edwin H. Sutherland*, Chicago, University of Chicago Press.
- Vezzadini, S., (2012), *Per una sociologia della vittima*, Milano, Franco Angeli.
- Victoroff, J., (2005), The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches, *The Journal of Conflict Resolution*, 49, 1, pp. 3-42.
- Wiktorowicz, Q., (2005), A Genealogy of Radical Islam, *Studies in Conflict & Terrorism*, 28, 2, pp. 75-97, doi.org/10.1080/10576100590905057 (Data di accesso: 20 maggio 2019).

